

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 23 OTTOBRE 2000

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 43/3

Statuto del Comune di Edolo (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 giugno 2000
con deliberazione n. 22.

Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 13 luglio 2000 – n. 323.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 2 marzo 1992 n. 10/5.

STATUTO**INDICE****Titolo I****PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 - Poteri e funzioni
- Art. 2 - Territorio, Gonfalone, Stemma
- Art. 3 - Autonomia e partecipazione
- Art. 4 - Servizi sociali
- Art. 5 - Sviluppo economico
- Art. 6 - Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 7 - Limite alle funzioni
- Art. 8 - L'attività amministrativa
- Art. 9 - Programmazione
- Art. 10 - L'informazione

Titolo II**ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE****Capo I****Organi**

- Art. 11 - Organi

Capo II**Il Consiglio Comunale**

- Art. 12 - Il Consiglio Comunale
- Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio
- Art. 14 - Elezioni e durata
- Art. 15 - Prerogative dei Consiglieri comunali
- Art. 16 - Cessazione dalla carica di Consigliere
- Art. 17 - Prima adunanza e convocazione
- Art. 18 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 19 - Adunanze e deliberazioni
- Art. 20 - Regolamento interno
- Art. 21 - Commissioni consiliari

Capo III**La Giunta Comunale**

- Art. 22 - La Giunta Comunale
- Art. 23 - Attribuzioni della Giunta
- Art. 24 - Composizione della Giunta
- Art. 25 - Elezioni del Sindaco e della Giunta
- Art. 26 - Pari opportunità
- Art. 27 - Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 28 - Attività e funzionamento della Giunta
- Art. 29 - Adunanze e deliberazioni
- Art. 30 - Mozione di sfiducia
- Art. 31 - Dimissioni, decadenza, decesso, sospensione, rimozione o impedimento del Sindaco
- Art. 32 - Funzioni e competenze
- Art. 33 - Altre attribuzioni
- Art. 34 - Giuramento e distintivo
- Art. 35 - Vice Sindaco

Titolo III**LA PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I****Istituti di partecipazione**

- Art. 36 - Istituti di partecipazione

Capo II**Iniziativa popolare – Organismi di partecipazione e consultazione**

- Art. 37 - L'iniziativa popolare
- Art. 38 - Organismi di partecipazione e consultazione

Capo III

- Art. 39 - I referendum
- Art. 40 - Limiti al referendum

Capo IV**Partecipazione al procedimento amministrativo**

- Art. 41 - Diritto di partecipazione
- Art. 42 - Comunicazione
- Art. 43 - Accordi, recessi, controversie
- Art. 44 - Limiti al diritto di partecipazione
- Art. 45 - Associazionismo – Albo delle associazioni

Capo V

- Art. 46 - L'azione popolare

Il difensore civico

- Art. 47 - Istituzione e finalità
- Art. 48 - Elezioni, durata, requisiti
- Art. 49 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza
- Art. 50 - Revoca
- Art. 51 - Prerogative
- Art. 52 - Modalità di intervento
- Art. 53 - Rapporti con il Consiglio Comunale
- Art. 54 - Ufficio
- Art. 55 - Trattamento economico

Capo VI**Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi ed alle strutture e servizi**

- Art. 56 - Diritto di accesso
- Art. 57 - Limiti al diritto di accesso
- Art. 58 - Diritto di informazione

Titolo IV**MODIFICHE TERRITORIALI – DECENTRAMENTO – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE****Capo I**

- Art. 59 - Modifiche territoriali

Titolo V**ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA****Capo I****Organizzazione uffici e personale**

- Art. 60 - Principi generali amministrativi
- Art. 61 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 62 - Segretario Comunale
- Art. 63 - Vice-Segretario
- Art. 64 - Direttore generale
- Art. 65 - Attribuzione dei responsabili di settore
- Art. 66 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II**Servizi pubblici**

- Art. 67 - Forme di gestione
- Art. 68 - Indirizzo, vigilanza, controllo
- Art. 69 - Nomina e revoca amministratori

Titolo VI**FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 70 - Demanio e patrimonio
- Art. 71 - Tributi comunali
- Art. 72 - Entrate del Comune
- Art. 73 - Bilancio e programmazione
- Art. 74 - Conto consuntivo
- Art. 75 - Revisore dei conti
- Art. 76 - Controllo di gestione
- Art. 77 - Contratti

Art. 78 - Approvazione dello Statuto

Titolo VII MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Revisione ed abrogazione dello Statuto

Art. 80 - Disposizioni finali

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Poteri e funzioni

1. Il Comune di Edolo, provincia di Brescia, è Ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della repubblica ed in conformità del presente Statuto.

2. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo statuto e dalla Regione.

3. Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.

Art. 2 – Territorio – Gonfalone – Stemma

1. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti. Il Comune si estende su una superficie territoriale di kmq 88 e confina a nord con i comuni di Monno, Incudine, Vezza d'Oglio, Vione e Temù, a est con i comuni di Malonno e Sonico, a ovest con il Comune di Corteno Golgi ed a nord-ovest con i comuni di Sernio, di Lovero e di Tovo S. Agata.

2. La sede del Comune è in largo Mazzini n. 1.

3. Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio Comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione.

4. Ha un proprio gonfalone ed uno stemma che vengono utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.

5. Lo stemma è di colore rosso, con al centro un castello al naturale, aperto, accollato a due spade d'argento, manicate d'oro, poste a croce di Sant'Andrea con le punte rivolte verso l'alto, con ornamenti esteriori da Comune.

Art. 3 – Autonomia e partecipazione

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo statuto esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità e nell'interesse della comunità locale che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle altre organizzazioni sociali a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

2. A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della comunità. Il Comune si ispira ai principi della giustizia sociale e della solidarietà intesa come ideale per superare la solitudine e le situazioni di emarginazione presenti nel territorio. Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce e favorisce l'azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni suo cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate.

3. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune

particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

Art. 4 – Servizi sociali

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.

2. Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Il Comune nell'ambito delle funzioni di propria competenza promuove e favorisce attività sportive e ricreative quale strumento di sviluppo psicofisico del cittadino e a tale scopo:

- incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico;
- favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative, sportive e riconosce quelle esistenti nel territorio;
- promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Concorre ad assicurare, con l'ASL, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e come interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi sociali e sanitari integrati.

5. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione, alla provincia ed agli altri enti preposti, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.

6. Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza, scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico; assicura nei limiti delle disponibilità finanziarie servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio.

7. Il Comune, anche in collaborazione con la provincia, assicura d'intesa con le istituzioni scolastiche iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese ad assicurare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

8. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Art. 5 – Sviluppo economico

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

2. Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio Comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

3. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio.

4. Prevede e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale Comunale.

5. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

6. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinaria espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

7. Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

Art. 6 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.

5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse Comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore vivibilità del territorio tutto.

6. Nell'ambito delle competenze comunali in materia di protezione civile, favorisce le attività delle associazioni di protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.

Art. 7 – Limite alle funzioni

1. Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

Art. 8 – L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al fine di assicurare lo snellimento dell'azione amministrativa e un livello ottimale di servizi ai Cittadini.

2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.

3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

Art. 9 – Programmazione

1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2. Prevede, assicura, nella formazione e nella attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e della Regione provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

Art. 10 – Informazione

1. Il Comune riconosce fundamentalmente l'istituto dell'informazione e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza Comunale.

2. Relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3. Attua e assicura la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei Cittadini.

Titolo II ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Capo I

Art. 11 – Organi

Sono organi del Comune:

- 1) il Consiglio Comunale;
- 2) la Giunta Municipale;
- 3) il Sindaco.

Capo II

Art. 12 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 13 – Attribuzioni del Consiglio

Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

- 1) deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- 2) approvare i regolamenti comunali eccetto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta Comunale,
- 3) stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

4) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;

5) approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi, stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'Albo pretorio per la durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei Lavori pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

6) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;

7) approvare il conto consuntivo;

8) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;

9) formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5, 6, 7, 8;

10) approvare le convenzioni con altri comuni e quelle tra il Comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

11) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

12) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;

13) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;

14) affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;

15) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale per la fruizione di beni e servizi;

16) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

17) approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali e all'emissione di prestiti obbligazionari;

18) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

19) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari apicali;

20) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge;

21) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei Consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;

22) discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco, nella seduta successiva;

23) istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;

24) il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione;

25) nella commissione di indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari;

26) la commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono ri-

portate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare dure relazioni: una di maggioranza e una di minoranza;

27) la relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza;

28) le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14 – Elezioni e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello stato.

2. La durata, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità, compete al Consiglio stesso.

4. Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:

- le variazioni di bilancio ritenute urgenti;
- la ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta Comunale, i piani economico-finanziari che costituiscano presupposto per l'approvazione di progetti urgenti per i quali vi sono termini di scadenza;
- modifiche, integrazioni, chiarimenti, richieste dal Co.Re.Co. su deliberazioni già adottate dal Consiglio Comunale;
- provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida dal prefetto;
- ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio Comunale che lo stesso dichiara urgente ed improrogabile.

Art. 15 – Prerogative dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

4. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal Regolamento Comunale.

5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.

6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo Regolamento.

7. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

10. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993 n. 415.

11. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

12. A ciascun Consigliere Comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al Consiglio Comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.

13. Il Comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli assessori, i Consiglieri, il segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

14. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

15. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.

16. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei funzionari apicali.

17. Con modalità da determinarsi nel Regolamento del Consiglio Comunale può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità di funzione.

Art. 16 – Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Ogni Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del Regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1 lett. b) numero 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come sostituito dall'art. 5 comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge n. 55 del 19 marzo 1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 18 gennaio 1992, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza

ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 17 – Prima adunanza e convocazione

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva il Prefetto.

2. In tale seduta il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve i nomi dei componenti la Giunta Comunale.

3. L'adunanza è presieduta dal Sindaco.

4. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale provvede a verificare tali linee unicamente allo stato di attuazione dei programmi. È facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del Sindaco le linee programmatiche.

Art. 18 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.

2. Esso può essere convocato anche su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte. Tale convocazione è legittimamente formulata soltanto quando è finalizzata all'assunzione di determinazioni di competenza dell'organo consiliare e idonea a tradursi in concrete proposte di deliberazioni da adottare.

3. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

5. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19 – Adunanze e deliberazioni

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale fissa il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo in casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.

5. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.

6. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

7. Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, anche nella seduta di seconda convocazione.

8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco e dal segretario Comunale.

Art. 20 – Regolamento interno

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, in Regolamento interno ap-

provato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art. 21 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio potrà istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Le commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Comunale.

3. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.

4. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

5. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.

6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione nella sua interezza.

Capo III

Art. 22 – la Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.

2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

Art. 23 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

a) La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

b) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal vice Sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Assessore anziano per età.

c) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario Comunale o dei dipendenti apicali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Spetta alla Giunta:

a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

b) predisporre ed approvare gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo rinviando al Regolamento di contabilità le procedure di comunicazione e di approvazione degli elaborati stesi;

c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;

d) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione di personale; nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi e recepire ed approvare i relativi atti;

e) deliberare, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 32, comma 3, della legge 142/90;

f) deliberare degli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal Regolamento di contabilità;

g) provvedere all'approvazione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;

h) deliberare la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

i) deliberare l'organizzazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzione ad amministratori e dipendente o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle leggi;

l) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione Comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

m) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

n) adottare qualsiasi ulteriore provvedimento non previsto dai punti precedenti e che sia considerato dallo stesso organo atto a contenuto strettamente discrezionale.

Art. 24 – Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 assessori, tra cui il vice Sindaco, nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e/o fra i Cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Il numero degli assessori esterni non può essere superiore ad un terzo degli assessori previsti nel presente Statuto. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica. Gli assessori non Consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.

2. Non possono far parte della Giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 25 – Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai Cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare, la sostituzione dell'assessore dimissionario e revocato deve avvenire entro 15 gg. dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.

4. Le adunanze sono convocate dal Sindaco o in caso di assenza, e/o impedimento dello stesso, dal vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'assessore più anziano di età.

5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato del Sindaco è ammesso se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 26 – Pari opportunità

1. Almeno un terzo dei componenti la Giunta Comunale deve essere di sesso femminile. Nel calcolo del terzo è compreso il Sindaco. La frazione si arrotonda per eccesso se supera il 50% e per difetto se è inferiore al 50%.

2. Qualora nella maggioranza non esistono Consiglieri di sesso femminile o, se esistono, il loro numero non consente il rispetto della percentuale di cui al comma precedente, la presenza delle donne in Giunta sarà nell'ordine o totalmente assente o inferiore a quella prescritta.

Art. 27 – Divieti di incarichi e consulenze.

1. Agli assessori, al Sindaco e ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso il Comune o enti ed istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

Art. 28 – Attività e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. A ciascun assessore sono assegnate, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 25 funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è proposto. Egli firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del Sindaco e sempre che l'obbligo della firma non sia assegnato dallo Statuto, dal Regolamento o da disposizioni di legge, al segretario Comunale o ai funzionari.

3. Il Sindaco attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di vice Sindaco al fine di assicurare la sostituzione del Sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.

4. In mancanza del Sindaco o del vice Sindaco svolge le relative funzioni l'assessore più anziano di età.

5. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 29 – Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. Alle sedute della Giunta può intervenire il revisore dei conti su esplicito invito del Sindaco o su motivata richiesta dello stesso la cui presenza viene riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.

4. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3 comma 2, della legge n. 241/90.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi dal presente Statuto e dai regolamenti.

6. Il segretario Comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive i verbali delle stesse unitamente al presidente della seduta.

Art. 30 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.

2. Il Sindaco, la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal presente comma, vi provvede il Prefetto.

Art. 31 – Dimissioni, decadenza, decesso, sospensione, rimozione o impedimento del Sindaco

Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n. 5 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

Art. 32 – Funzioni e competenze

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'Ente convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al Prefetto e al Consiglio Comunale.

Al Sindaco in particolare spetta:

a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;

b) rappresentare l'Ente anche in giudizio e promuovendo davanti all'autorità giudiziaria le azioni;

c) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli assessori;

d) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

e) sovrintendere all'esplicazione delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

g) provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

h) convocare i comizi per i referendum comunali;

i) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite dall'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

l) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato Regolamento, sulla base dei principi fissati negli art. 51 e 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche;

m) attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità e i principi stabiliti dal comma 7 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 e dal comma 6, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

n) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;

o) promuovere e sottoscrivere gli accordi di programma;

p) attribuire le funzioni di messo comunale ai dipendenti;

q) emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.

Art. 33 – Altre attribuzioni

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alle tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in mate-

ria elettorale, di leva e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relativi a detti servizi;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei Cittadini.

3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio.

Art. 34 – Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione, dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 35 – Vice Sindaco

1. Il vice Sindaco è designato dal Sindaco tra gli assessori, contestualmente alla nomina della Giunta Comunale.

2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge n. 55/90 e successive modifiche.

3. In mancanza del vice Sindaco esercita le relative funzioni l'assessore più anziano di età.

4. Se vice Sindaco è designato un assessore non Consigliere, la presidenza del Consiglio Comunale, in caso di assenza del Sindaco, sarà assunta dal Consigliere anziano.

Titolo III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti di partecipazione

Art. 36 – Istituti

1. Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) il referendum consultivo;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) l'azione popolare;
- f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- g) il difensore civico.

Capo II

Iniziativa popolare, organismi di partecipazione e consultazione

Art. 37 – L'iniziativa popolare

1. Tutti i Cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.

2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per

chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di necessità comuni.

3. Le proposte articolate, previo parere della commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.

4. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.

5. Il Regolamento del Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

Art. 38 – Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo e più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché nei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.

4. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

Capo III

Art. 39 – I referendum

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2. È indetto, altresì, referendum, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richieda un quinto degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.

3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.

5. Il Regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

Art. 40 – Limiti al referendum

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto, di Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.

3. Una proposta di referendum che sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

4. Un referendum non può essere indetto prima che

siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Capo IV

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 41 – Diritto di partecipazione

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma, al notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 42 – Comunicazione

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal Regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 43 – Accordi – Recessi – Controversie

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 42 senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal Regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 44 – Limiti dal diritto di partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo Regolamento.

Art. 45 – Associazionismo – Albo delle associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tale scopo istituisce l'Albo delle associazioni del Comune di Edolo. Possono essere iscritte all'Albo tutte le associazioni che operano sul territorio Comunale comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra-comunale.

3. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto, del bilancio, comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente Statuto o aventi fini di lucro.

5. Le associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Ciascuna associazione iscritta ha diritto di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui opera e in merito alle iniziative amministrative che incidono sull'attività amministrativa.

Capo V

Art. 46 – L'azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'attore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.

3. Le associazioni ambientaliste, riconosciute con decreto del Ministero dell'Ambiente, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al Comune. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente e le spese processuali in favore o a carico dell'associazione.

Il difensore civico

Art. 47 – Istituzione e finalità

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con sede presso la casa Comunale.

2. Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei Cittadini.

Art. 48 – Elezione – Durata – Requisiti

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Ove in questa prima seduta non dovesse raggiungersi il quorum richiesto, si deve riconvocare il Consiglio entro due mesi e procedere all'elezione del difensore civico. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza dei due terzi, il Consiglio Comunale dovrà essere convocato entro trenta giorni ed in quella seduta si eleggerà il difensore civico con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo elegge e decade con lo scioglimento dello stesso.

4. Il difensore civico deve avere i requisiti per l'elezione a Consigliere del Comune e deve essere scelto fra i Cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico-amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità, oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

5. Il difensore civico non può presentarsi come candidato alle tornate elettorali comunali per i cinque anni successivi alla decadenza del proprio mandato.

6. Ciascun cittadino può avanzare la propria candidatura all'amministrazione Comunale allegando il proprio curriculum professionale. Sarà compito dell'amministrazione predisporre in elenco le domande pervenute.

Art. 49 – Ineleggibilità – Incompatibilità – Decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i membri del parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;

d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano precedenti penali in corso;

e) coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti affini al 3° grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale, sia che si tratti di prestazioni professionali o di commercio, che di lavoro autonomo e subordinato.

3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

Art. 50 – Revoca

Il difensore civico in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi motivi morali, può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con la medesima procedura di nomina.

Art. 51 – Prerogativa

1. Spetta al difensore civico:

a) intervenire presso l'amministrazione comunale ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuovere le cause;

b) agire sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità;

c) effettuare il controllo eventuale di legittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) segnalare eventuali irregolarità al difensore civico regionale, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni ed anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione;

e) esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.

2. Il funzionario che impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

3. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

4. È facoltà del difensore civico quale garante della imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.

Art. 52 – Modalità di intervento

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in «itinerare» presso il Comune e le aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.

2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del difensore civico.

3. Quest'ultimo entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Sindaco.

5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

Art. 53 – Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

2. Può partecipare, se invitato, alle sedute del Consiglio Comunale ed essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto.

3. Il difensore civico dopo l'elezione, entro 30 giorni, indica in apposita relazione indirizzata ai Consiglieri comunali le linee programmatiche entro le quali intende agire.

Art. 54 – Ufficio

1. Il difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali.

2. Il difensore civico comunicherà all'amministrazione le modalità delle sue prestazioni per garantire al massimo il servizio affidatogli.

Art. 55 – Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano il rimborso spese (se non residente) e un'indennità di presenza determinata dalla Giunta Comunale e comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. La spesa necessaria al funzionamento dell'ufficio del

difensore civico è imputata ad apposito intervento di bilancio del Comune.

Capo IV

Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi ed alle strutture e servizi

Art. 56 – Diritto di accesso

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

Art. 57 – Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco e dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo Regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque, rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art. 58 – Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente articolo 10 e di quelli contenuti nel capo IV, il Regolamento Comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, renda effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione Comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

Titolo IV

MODIFICHE TERRITORIALI – DECENTRAMENTO – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Capo I

Art. 59 – Modifiche territoriali

Il Comune nelle forme previste dalle leggi regionali a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

Titolo V

ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I

Organizzazione uffici e personale

Art. 60 – Principi generali amministrativi

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art. 9 del presente Statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica apicale, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza, efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;

d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi per il raggiungimento di un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Statuto, nonché di buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

Art. 61 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, ed economicità di gestione. Si fonda su principi di partecipazione, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale, ai responsabili di servizi e al personale dipendente dall'amministrazione Comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei Cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei Cittadini.

2. I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del Regolamento.

3. All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal Regolamento di contabilità e/o dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni organizzative interne.

4. Il nucleo di valutazione esamina detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce, entro i termini fissati dal Regolamento, al Sindaco ed alla Giunta Comunale

con apposito rapporto che evidenzia i risultati della gestione.

Art. 62 – Segretario Comunale

Il segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

1) svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;

2) svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;

3) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;

4) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

5) può rogare i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;

6) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

7) svolge funzioni di direttore generale se conferitegli dal Sindaco nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri comuni convenzione per la nomina dello stesso direttore generale;

8) studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi benefici;

9) partecipa ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;

10) coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;

11) acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli assessori;

12) provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente Statuto dai regolamenti;

13) sostituisce gli apicali di settore, per quanto di competenza, nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo Statuto e dai regolamenti;

14) assume la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

Art. 63 – Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario Comunale.

2. Il vicesegretario collabora con il segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 64 – Direttore generale

1. Il direttore generale nominato dal Sindaco sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica.

Egli predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti

dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dal contratto di lavoro;

e) da esecuzione agli atti deliberativi per quanto di competenza;

f) gestisce i percorsi di mobilità intersettoriale;

g) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione delle risorse umane, proponendo al Sindaco e alla Giunta Comunale eventuali provvedimenti in merito;

l) concilia e transige le liti in corso.

Art. 65 – Attribuzioni dei responsabili di settore (apicali)

1. Ai responsabili apicali, nominati con decreto del Sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio Comunale, tra cui in particolare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

a) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

b) la stipulazione dei contratti;

c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

d) gli atti di amministrazione e gestione del personale

e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f) agli stessi sono attribuiti tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza Comunale, i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ivi compresi i decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio.

2. È pure compito dei responsabili apicali:

a) esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90;

b) adottare gli atti di determinazione di propria competenza;

c) svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti;

d) ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal Regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, contestualmente all'incarico, deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

Art. 66 – Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei Cittadini.

2. Ogni dipendente Comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il direttore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Capo II Servizi pubblici

Art. 67 – Forme di gestione

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riserva in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituita o partecipata dal Comune, qualora il Consiglio Comunale ritenga opportuno, in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, regola con propri provvedimenti l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

Art. 68 – Indirizzo – Vigilanza – Controllo

1. Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedurali.

2. A tal fine spetta al Consiglio Comunale:

a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché gli amministratori e sindaci in rappresentanza del Comune nelle società a partecipazione Comunale maggioritaria;

b) ai sensi dell'art. 5 della legge 154/81, i Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Società di capitali a partecipazione comunale minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale;

c) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni;

d) l'approvazione dei piani-programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad aziende ed istituzioni;

e) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni.

3. Nella nomina degli amministratori, di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

4. Con il bilancio Comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.

5. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

Art. 69 – Nomina e revoca amministratori

1. Gli amministratori ed i sindaci di cui al comma 2 lettera a) e b), del precedente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale, anche fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

3. La revoca dei singoli amministratori e dell'intero organo esecutivo di nomina Comunale può avvenire, su mo-

titiva proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune nel primo caso, di un terzo dei Consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella stessa seduta, il Consiglio provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.

4. Per la nomina, la designazione e la revoca, si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 32, comma 2, lettera n) e 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Titolo VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 70 – Demanio e patrimonio

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Il Comune adotta un Regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Art. 71 – Tributi comunali

1. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 72 – Entrate del Comune

1. Le entrate del Comune sono così costituite:

a) da entrate proprie;

b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;

c) da tasse e diritti per servizi pubblici;

d) da trasferimenti erariali;

e) da trasferimenti regionali;

f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) da risorse per investimenti;

h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel Regolamento di contabilità;

i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

Art. 73 – Bilancio e programmazione

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Entro la data prevista dal precedente art. 23, comma 2, lett. b), la Giunta propone al Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.

4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverso differimento del termine disposto con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

6. Il bilancio degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.

7. Con apposito Regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.

8. I responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti di impegno nei limiti del budget assegnato con il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle risorse. Tali provvedimenti sono trasmessi, secondo modalità e procedure previste dal Regolamento di contabilità e/o dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

9. Su ogni proposta di deliberazione sia da sottoporre alla Giunta sia al Consiglio sono espressi i pareri di regolarità tecnica, da parte del servizio interessato, e di regolarità contabile, da parte del servizio finanziario. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.

10. Nei casi di provvedimenti del Consiglio o della Giunta comportanti impegni di spesa, il parere di regolarità contabile deve recare anche l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 74 – Conto consuntivo

1. Entro il termine stabilito nel precedente art. 23, comma 2, lett. b) la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione del revisore che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5. Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.

6. I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune ad esso allegati.

Art. 75 – Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge un revisore dei conti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali conti.

2. Esso dura in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non è revocabile, salvo inadempienza, per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. Può intervenire alle riunioni di giunta.

5. Collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.

6. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario, osservando le norme del Regolamento di contabilità.

Art. 76 – Controllo di gestione

1. Per definire il complesso sistema dei controlli interni, il Regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2. Il revisore deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'Ente.

3. il revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

4. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

5. Il Regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi, in relazione agli obiettivi fissati.

6. Il Regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; la redazione dei processi verbali, l'indennità da corrispondere e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

Art. 77 – Contratti

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico che indica:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) la modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito Regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 78 – Approvazione dello Statuto

Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

Titolo VII MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 – Revisione ed abrogazione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.

2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 80 – Disposizioni finali

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

